
Piano di protezione
Museo etnografico della Valle di Muggio (MEVM)
Stato: 13 settembre 2021

Premesse e norme in vigore

È in vigore [l'ordinanza COVID 19 situazione particolare](#). I cambiamenti dell'ordinanza in vigore a partire da lunedì 13 settembre sono disponibili [qui](#).

L'obbligo di presentare un certificato COVID è una decisione del Consiglio federale. I musei sono tenuti a far rispettare questa regola e il personale incaricato dell'accoglienza non è tenuto a giustificare o commentare tale decisione.

Certificato COVID (art. 13)

L'accesso alle sedi museali è possibile solo presentando un certificato COVID. Il certificato dev'essere presentato all'arrivo nella sede. Non è possibile accedere alle sedi museali se non presentando il certificato COVID all'arrivo. L'obbligo di esibire il certificato si applica a persone a partire dai 16 anni di età .

Spiegazioni dettagliate sul controllo del certificato sono disponibili [qui](#). Non sussiste un obbligo di certificato per il personale. Per una semplice visita degli spazi di vendita che ha luogo prima del controllo del certificato non sussiste un obbligo di esibire il certificato, ma è obbligatorio indossare la maschera di protezione.

Per quanto riguarda le visite di gruppi e scolaresche vi è un obbligo di indossare la maschera di protezione per allievi da 12 a 15 anni, mentre gli allievi a partire dai 16 anni e gli/le insegnanti e accompagnatori/trici sono tenuti a presentare un certificato COVID.

Nel caso di manifestazioni i relatori o gli ospiti sono tenuti a presentare un certificato. Se si tratta di collaboratori del Museo si applicano invece le regole per il personale (vedi sopra).

Obbligo di indossare una maschera facciale negli spazi al chiuso (art. 6)

Con l'introduzione dell'obbligo di esibire un certificato decade l'obbligo di indossare le mascherine negli spazi pubblici al chiuso. Tuttavia, i visitatori sono tenuti a indossarle fino all'avvenuto controllo del certificato (ricezione, cassa). È dunque raccomandato che il personale presente nella zona di entrata continui a indossare una maschera di protezione nell'interazione con l'utenza se ciò non avviene dietro a una separazione in plexiglas.

Negli spazi di vendita l'obbligo di indossare la maschera facciale si applica in modo analogo alle esigenze imposte agli esercizi commerciali al dettaglio.

Per i membri del personale che non sono tenuti a presentare un certificato è sempre in vigore l'obbligo di indossare la mascherina. Inoltre bambini/e dai 12 ai 15 anni (esentati dall'obbligo di presentare un certificato) sono sempre tenuti a indossare una mascherina, salvo nel caso in cui presentassero volontariamente un certificato.

Piano di protezione (art. 10, cap. 1 dell'annesso 1)

Ogni istituzione elabora un piano di protezione individuale che preveda misure di protezione per l'ente museale e le manifestazioni da esso organizzate. Il piano precisa i seguenti punti:

- La persona responsabile dell'implementazione del piano di protezione e dei contatti con le autorità competenti.
- Specifiche per l'implementazione delle misure igieniche (v. punto seguente).
- Le misure relative alla verifica dell'identità nel quadro del controllo del certificato che dev'essere effettuata mediante la comprova di una specifica applicazione per smartphones.
- Il trattamento dei dati personali in occasione del controllo del certificato: le persone coinvolte sono informate in tempo utile del trattamento dei dati, i dati non possono essere utilizzati per altri fini e non possono essere conservati se non per il tempo necessario al controllo dell'accesso. In quest'ultimo caso queste informazioni devono essere distrutte al più tardi 12 ore dopo la fine della manifestazione.

Misure igieniche (cap. 1.2 dell'annesso)

Tutti gli utenti devono poter avere la possibilità di lavarsi regolarmente le mani. A questo proposito devono essere messi a disposizione disinfettante, lavabi accessibili al pubblico e sapone. Tutte le superfici di contatto devono essere igienizzate regolarmente. Gli spazi vengono aerati a scadenze regolari. Gli schermi tattili e dispositivi hands-on possono essere utilizzati, ma vanno disinfettati regolarmente e mettendo a disposizione prodotti disinfettanti per le mani in prossimità.

Distanza sociale (cap. 1.3 dell'annesso)

L'obbligo di presentare un certificato fa decadere l'obbligo di mantenere le distanze per i visitatori/visitatrici. È comunque raccomandato di tenere conto nel limite del possibile e mantenere 1,5 metri di distanza. Per i membri del personale che non sono tenuti a presentare il certificato l'obbligo resta in vigore (es. negli uffici).

Manifestazioni ed eventi al chiuso (art. 14)

È obbligatorio esibire un certificato COVID a partire dai 16 anni di età, ciò che implica che le manifestazioni possono aver luogo senza restrizioni (e quindi senza obbligo di indossare mascherine). Le visite guidate, i vernissages, le conferenze o i workshops sono considerati come « manifestazioni » e non come « attività culturali ».

Per eventi privati nei musei: se un museo affitta una sala, il/la locatario/a è responsabile delle misure di protezione e controllo. Se i partecipanti, durante gli orari di apertura, devono attraversare la sede per raggiungere la sala affittata devono presentare un certificato.

Manifestazioni ed eventi all'aperto (art. 14)

Per le manifestazioni e gli eventi all'aperto è possibile derogare all'obbligo di vietare l'accesso a chi non dispone di un certificato (per persone dai 16 anni di età), se le condizioni seguenti sono adempite:

- Il numero massimo di persone, si anche si tratti di visitatori o di partecipanti, è di 1000 persone. Si applicano le disposizioni seguenti:
 - Se i visitatori sono seduti si può ammettere un massimo di 1'000 visitatori;
 - Se i visitatori sono in piedi o sono liberi di circolare si può ammettere un massimo di 500 visitatori.
- La struttura è occupata per i due terzi della sua capacità massima.
- Non si tratta di sale da ballo o manifestazioni dove si svolgono balli.

Ristoranti e bar (art. 12)

Bar e ristoranti dei musei sono pure tenuti a limitare l'accesso alle zone interne unicamente alle persone munite di certificato (dai 16 anni di età). Bambini dai 12 ai 15 anni devono indossare la maschera di protezione all'interno, salvo qualora presentino volontariamente un certificato.

Se un ristorante non limita l'accesso allo spazio esterno alle persone munite di certificato, è tenuto a mantenere la distanza richiesta tra i gruppi di clienti o a installare separazioni efficaci.

Protezione del personale (art. 25)

I musei garantiscono il rispetto da parte del personale delle raccomandazioni dell'UFSP in materia d'igiene e distanziamento. Negli uffici è obbligatorio indossare la maschera facciale, tranne nel caso che la distanza di 1,5 metri sia garantita (oppure in uffici separati). Inoltre si applica il principio STOP. Il telelavoro, laddove possibile, è sempre raccomandato.

Non sussiste un obbligo generale per i collaboratori e le collaboratrici a presentare un certificato. Tuttavia, il datore di lavoro può verificare che il personale disponga di un certificato se ciò permetta di definire misure di protezione appropriate o consenta di mettere in pratica il tracciamento. A questo proposito si applica una diversa regolamentazione (art. 25, al. 2ter) :

- I collaboratori devono essere consultati preliminarmente.
- I risultati della verifica non possono essere utilizzati per altri fini.
- Le misure devono essere precisate per iscritto.
- Se un obbligo di certificato entra in vigore per il personale, il datore di lavoro deve proporre dei test regolari o prendersi a carico i costi dei test.
- Senza obbligo di certificato, il datore di lavoro non deve prendersi a carico i costi dei test.

Competenze cantonali e controlli (art. 22, art. 23, art. 24, art. 28 della modifica)

I cantoni possono emanare prescrizioni supplementari.

Per il Canton Ticino : <https://www4.ti.ch/dss/dsp/covid19/home/>

I Cantoni sono responsabili del controllo delle istituzioni. Su richiesta, i musei sono tenuti a presentare il loro piano di protezione alle autorità cantonali competenti. La ricezione/segreteria deve quindi avere sempre accesso al piano di protezione aggiornato in vigore.

Sono previste delle sanzioni in caso di inosservanza delle norme.

Informazione

- Informazione al personale:
 - Verranno comunicate a scadenze regolari tutte le misure adottate dal MEVM in modo che il personale possa applicarle e farle applicare al pubblico.
 - Saranno ricordate le regole di igiene e comportamento emanate dell'UFSP.
 - Informazione agli utenti:
 - In anticipo (su internet) e sul posto, elencando le misure adottate e i comportamenti richiesti.
 - Informare che il personale di vigilanza ha l'autorità di intervenire in caso di comportamenti a rischio.
 - Sarà esposto negli edifici e presso gli accessi il materiale informativo ufficiale dell'UFSP.
 - La promozione delle attività presso le sedi e sul territorio verrà effettuata considerando la situazione attuale e nel rispetto delle norme vigenti, informando in particolare il pubblico delle limitazioni e delle disposizioni più attuali in ambito sanitario.
-

Il piano di protezione individuale è basato sulle raccomandazioni dell'Associazione Musei Svizzeri (AMS) e sulle prescrizioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) in materia di protezione della salute dei lavoratori. Il presente documento è elaborato tenuto conto delle specificità del nostro Museo e delle misure emanate dalle autorità cantonali.

Il MEVM comunica il presente piano di protezione individuale al personale e al pubblico e s'impegna a farlo rispettare. Il programma viene firmato e viene pubblicato sul sito internet del MEVM. Il piano di protezione ha lo scopo di proteggere la salute del pubblico e quella dei dipendenti, segnatamente in riferimento alle norme relative all'igiene e alla distanza di sicurezza. Questo piano è stato aggiornato l'ultima volta il **13 settembre 2021**. Poiché la situazione è in costante evoluzione le misure potranno essere costantemente adattate in funzione delle decisioni dell'UFSP, delle autorità cantonali e della situazione specifica.

Ambito di applicazione e spazi aperti al pubblico

Il presente piano di protezione si applica agli spazi aperti al pubblico gestiti dal Museo etnografico della Valle di Muggio (in seguito MEVM) e segnatamente:

- Casa Cantoni a Cabbio
- Mulino di Bruzella


In merito ad altri spazi in cui vengono svolte attività saltuarie (es. graa a Cabbio, roccolo di Merì a Scudellate, graa di Roncapiano, altri edifici e oggetti sul territorio) fanno stato le disposizioni delle autorità per attività all'aperto che si ispirano ai medesimi principi.

Responsabile per l'applicazione delle misure e i contatti con le autorità

Mark Bertogliati (mark.bertogliati@mevm.ch, Tel. +41 091 690 20 38)

Cabbio, il 13 settembre 2021

Silvio Bindella
Presidente



Mark Bertogliati
Curatore

